

Decreto 2 maggio 2001, n. 277.

Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche.

in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 160 di Giovedì, 12 luglio 2001

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1993, ed in particolare l'articolo 75, comma 3 che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti siano stabilite le norme relative alle procedure di omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi e loro componenti ed entità tecniche, nonché gli articoli 107 comma 3, e 114 commi 3 e 5, che prevedono rispettivamente per le macchine agricole e per le macchine operatrici che con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), siano stabilite le modalità per il rilascio delle omologazioni delle predette macchine e loro componenti ed entità tecniche;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1996;

Visti gli articoli 72 comma 8, 75 commi 5 e 6, 76 commi 6 e 7, 77 comma 1, 106 comma 7, del citato codice della strada;

Visto l'articolo 17 commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988;

Vista la legge 28 luglio 1993 n. 300, di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1993;

Sentito il comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.) nella riunione del 5 gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del codice della strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 gennaio 1995, n. 94, con cui è stato adottato il regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Considerata la necessità di armonizzare le vigenti procedure di omologazione con il quadro normativo comunitario, e di razionalizzare le stesse nell'ambito del processo di semplificazione delle prassi amministrative in atto presso il Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e 4 agosto 1998 di recepimento rispettivamente delle direttive 92/53/CEE e 98/14/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994 relativo al recepimento della direttiva 92/61/CE inerente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per l'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, concernente le disposizioni di carattere generale relative alla omologazione CEE di trattori agricoli o forestali a ruote, e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche;

Visto il decreto 28 dicembre 1998, n. 148/T, del Ministro dei trasporti e della navigazione, così come modificato dal decreto 25 luglio 2000, n. 94/T, del Ministro dei trasporti e della navigazione, con cui è stato definito un nuovo assetto delle strutture ministeriali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, nota n. 1236 del 5 aprile 2001 e relativa nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGLI /1.1.4/31890/4.11.96 del 19 aprile 2001;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le norme del presente regolamento riguardano le procedure di omologazione dei veicoli di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del codice della strada, nonché le procedure di omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli.
2. Il presente regolamento non riguarda le procedure di omologazione comunitaria dei veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche destinate all'impiego nei suddetti veicoli.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui:
 - a) all'articolo 2 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE, e successive modifiche, inerente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
 - b) all'articolo 2 del decreto 5 aprile 1994, e successive modifiche, relativo al recepimento della direttiva 92/61 /CEE per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;
 - c) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive modifiche, relativo ai trattori agricoli e forestali a ruote.
2. Si definisce, «Omologazione» l'atto previsto dagli articoli 75, comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del codice della strada, in base ai quali si certifica che un tipo di veicolo, componente ed entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche emanate con il sopracitato codice o in attuazione dello stesso. Le omologazioni si distinguono in:
 - a) nazionali;
 - b) limitate per piccole serie;
 - c) temporanee.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle direttive comunitarie sulla materia, la nozione di veicolo è definita dall'articolo 46 del codice della strada, e la classificazione dei veicoli è indicata al comma 1 dell'articolo 47 del suddetto codice.

Art. 3.

Competenze

1. Al rilascio delle omologazioni nazionali e temporanee di autoveicoli e loro rimorchi, ciclomotori, filoveicoli e dei loro sistemi, macchine agricole ed operatrici e dei loro sistemi, veicoli atipici, nonché al rilascio di omologazioni di sistemi in adempimento di direttive comunitarie particolari provvede: il «Ministero dei trasporti e della navigazione -Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre -Unità operativa MOT 2», di seguito denominato Ufficio del Ministero.
2. Al rilascio di omologazioni limitate per piccole serie, dei componenti e delle entità tecniche relative ai veicoli di cui al comma 1, provvedono i Centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione, di seguito denominati Centri.
3. All'effettuazione delle verifiche e prove di omologazione dei veicoli di cui al comma 1, dei loro sistemi e dei componenti ed entità tecniche ad essi destinati provvedono i Centri.

Art. 4.

Domanda e documentazione

1. Le richieste di omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica possono essere presentate dal costruttore o da un suo rappresentante accreditato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione presso un qualsiasi Centro.
2. Nel caso di veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel territorio comunitario o negli stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, la domanda va corredata anche di un atto che attribuisca a persona, residente in uno Stato membro della Unione europea, o in uno Stato aderente al suddetto Accordo, i poteri a gestire l'omologazione nell'ambito delle responsabilità che la definizione di «costruttore» implica. Gli atti di cui sopra debbono essere conformi alle norme vigenti sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione delle firme. Qualora gli atti di cui trattasi siano stati presentati in occasione di una precedente omologazione, è sufficiente fare riferimento a quest'ultima.

3. Alla domanda, redatta in triplice copia di cui una in bollo, devono essere allegati le attestazioni dei versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegati alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Nel caso di omologazione nazionale o temporanea di veicoli, e di omologazione di sistemi, sulla copia che verrà successivamente trasmessa all'Ufficio del Ministero deve essere apposto, a cura del Centro, il timbro relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, il numero della marca operativa e il codice della tariffa applicata.

4. Alla domanda, redatta secondo lo schema indicativo riportato nell'allegato II va allegata la documentazione informativa di cui:

a) all'articolo 3 del predetto decreto 8 maggio 1995 e successive modifiche per i veicoli appartenenti alle categorie M, N ed O;

b) all'articolo 3 del predetto decreto ministeriale 5 aprile 1994 e successive modifiche, per i veicoli della categoria L;

c) all'articolo 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive modifiche per le macchine agricole ed operatrici;

d) alla scheda informativa relativa a ciascuna delle direttive particolari CE, ovvero ai regolamenti ECE-ONU applicabili in alternativa, per la omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche.

5. La documentazione informativa di cui al precedente comma 4 deve essere presentata in triplice copia in carta semplice, secondo il formato A4 o ad esso riconducibile, ed includere un indice del contenuto. In alternativa, la scheda informativa e le schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari CE o regolamenti ECE-ONU, previste al successivo comma 6, possono essere fornite su supporto magnetico, secondo una procedura informatica da concordare con i competenti Uffici del Ministero.

6. In caso di richiesta di omologazione di veicoli, è facoltà del Centro richiedere, ad integrazione della documentazione, la specificazione di ulteriori caratteristiche tecniche illustrative, o la presentazione di calcoli di verifica di determinate strutture.

7. In deroga al precedente comma 4, se una o più schede di omologazione relative a direttive CE o regolamenti ECE/ONU non sono disponibili al momento della richiesta, in quanto in corso di emanazione da parte di altra Autorità che rilascia l'omologazione, esse potranno essere presentate successivamente al Centro, ma comunque, nel caso di omologazione nazionale e temporanea, prima della trasmissione del fascicolo di omologazione al competente Ufficio del Ministero. Laddove l'indisponibilità di tali documenti derivi dalla circostanza che il costruttore intende effettuare tutte le verifiche di omologazione in unica soluzione, alla domanda deve essere allegata una documentazione contenente le notizie delle schede informative allegati ai decreti di recepimento delle direttive particolari.

8. Nel caso in cui il costruttore intenda richiedere contestualmente all'omologazione del tipo di veicolo anche le omologazioni particolari di sistemi, componenti od entità tecniche, per ognuna di esse deve essere presentata apposita domanda.

Art. 5.

Verifiche e prove

1. Completata l'istruttoria della domanda, nonché la valutazione relativa alla conformità di produzione, secondo le disposizioni emanate in merito dall'Ufficio del Ministero, il Centro effettua le verifiche e prove previste dalle norme tecniche in base alle quali l'omologazione è stata richiesta.

2. Il costruttore di veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche mette a disposizione del Centro i prototipi di veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche, nonché il personale e le attrezzature necessarie per l'effettuazione delle prove presso le sedi predisposte dal costruttore stesso.

3. Completate le verifiche e prove di omologazione, deve essere redatto apposito verbale in carta semplice in triplice copia, in cui viene riportato l'esito delle stesse secondo le vigenti norme nazionali, ovvero i numeri delle omologazioni parziali CE o ECE-ONU risultanti dalle schede di omologazione allegati al fascicolo informativo, od in questo semplicemente richiamate, in quanto già depositate agli atti del Ministero dei trasporti e della navigazione. È consentito fare riferimento anche ai numeri dei verbali parziali, compilati a parte, relativi a prove effettuate dal Centro medesimo o da altri Centri, secondo prescrizioni tecniche di singole direttive CE o regolamenti ECE-ONU applicati.

4. Nell'ambito di una procedura di omologazione in più fasi, nel verbale relativo a fasi successive alla prima deve figurare anche la verifica della rispondenza del veicolo alle prescrizioni ed informazioni necessarie per il successivo completamento contenute nella scheda di omologazione ed informativa relativa alla fase precedente.

Art. 6.

Rilascio delle omologazioni

1. Per il rilascio della omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di un sistema, il Centro invia all'Ufficio del Ministero il fascicolo di omologazione costituito da:

- a) rapporto relativo alla possibilità di procedere al rilascio della omologazione richiesta, che può far parte della stessa lettera di trasmissione del fascicolo;
- b) domanda di omologazione in bollo che, nel caso di omologazione del tipo di un veicolo, deve essere completata con le domande, anch'esse in bollo, delle omologazioni particolari, ove richieste dal costruttore contestualmente alla domanda di omologazione del veicolo stesso;
- c) documentazione informativa in duplice copia in carta semplice di cui al precedente articolo 4;
- d) copia in carta semplice dei verbali delle verifiche e prove;

2. Il Centro, contestualmente, invia direttamente al costruttore o alla sua rappresentanza legale una copia in carta semplice dei verbali delle verifiche e prove effettuate.

3. L'Ufficio del Ministero, accertata la regolarità della pratica, procede ai seguenti adempimenti:

- a) per i veicoli assegna un numero di omologazione conformemente all'allegato IV;
- b) emette la scheda di omologazione in cui viene indicato il relativo numero di omologazione, completa di un eventuale allegato recante i codici alfabetici che individuano le versioni;
- c) redige l'estratto dei dati tecnici necessario per la stampa della carta di circolazione del veicolo, e cura l'inserimento dei dati medesimi negli archivi del centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione;
- d) trasmette al Centro che ha istruito la pratica copia in carta semplice della scheda di omologazione;
- e) trasmette al costruttore o alla sua rappresentanza legale l'originale in bollo della scheda di omologazione, nonché copia in carta semplice della documentazione informativa di cui al precedente articolo 4, sulla quale vengono riportati gli estremi del numero di omologazione assegnato;
- f) per i sistemi assegna un numero di omologazione in conformità alle prescrizioni della direttiva CE o del regolamento ECE/ONU in base al quale l'omologazione viene rilasciata.

4. Nel caso di omologazione di componenti ed entità tecniche il Centro provvede ai seguenti adempimenti:

- a) assegna un numero di omologazione secondo le prescrizioni della norma in base alla quale l'omologazione viene rilasciata, concordando preventivamente con l'Ufficio del Ministero, in caso di applicazione di direttiva CE, i numeri progressivi delle sezioni 4' e 5' di cui all'allegato VII del decreto 4 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE;
- b) emette la scheda di omologazione sulla quale viene indicato il relativo numero di omologazione;
- c) trasmette al costruttore l'originale in bollo della scheda di omologazione, e copia in carta semplice della documentazione informativa di cui al precedente articolo 4, sulla quale vengono riportati gli estremi del numero di omologazione assegnato.

5. Le schede di omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche relative ad omologazioni rilasciate in base a norme nazionali, constano del certificato di omologazione riprodotto, quale modello indicativo, nell'allegato III/a. Nei restanti casi la scheda di omologazione è quella prevista dalla norma tecnica applicata.

Art. 7.

Modifiche delle omologazioni

1. Il costruttore che introduca in un tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, modifiche che interessino le caratteristiche tecniche contenute nel fascicolo di omologazione, deve inoltrare domanda di modifica del fascicolo stesso.

2. Le richieste di estensione di omologazione nazionale del tipo di veicoli e di sistemi possono essere presentate presso un qualsiasi Centro.

3. Le richieste di estensione di omologazione limitata per piccole serie del tipo di veicoli, di omologazione di dispositivi ed unità tecniche devono essere inoltrate al Centro che ha rilasciato il provvedimento originario di omologazione, e che detiene il relativo fascicolo.

4. Non sono previste richieste di estensione di omologazioni temporanee di veicoli.

5. Nel caso di omologazione di veicoli, le modifiche introdotte per diversificare o aggiornare la produzione del tipo omologato danno luogo a:

- a) serie del tipo omologato non differenziate da quelle precedenti: di norma si verifica per le parti installabili in alternativa, anche nei casi in cui i veicoli sono soggetti a prove;
- b) nuova serie del tipo omologato (versione del tipo di veicolo): si determina nei casi di veicoli prodotti in serie che differiscono dal tipo omologato per elementi non compresi tra quelli definiti essenziali negli allegati I/a e I/b. Le differenti serie sono contraddistinte da un codice alfabetico, e danno luogo alla emissione di un certificato di aggiornamento di omologazione secondo il modello riportato nell'allegato III/b;

c) estensione di omologazione (variante del tipo di veicolo), che differisce da un tipo già omologato per uno o più elementi definiti essenziali negli allegati I/a e I/b;

d) nuova omologazione: le modifiche apportate sono di entità tale da configurare un nuovo tipo di veicolo (punto 1 degli allegati I/a I/b).

6. Per la modifica del fascicolo di omologazione relativo ad un tipo di sistema, componente ed entità tecnica, vale quanto disposto dall'articolo 5 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE, modificato dal decreto 4 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE.

Art. 8.

Dichiarazione di conformità

1. Il costruttore detentore della omologazione di un veicolo, per ognuno degli esemplari da immatricolare rilascia una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello indicativo descritto nell'allegato V.

2. Il rilascio della dichiarazione di conformità presuppone il preventivo deposito della firma del costruttore o del suo legale rappresentante presso l'Ufficio del Ministero.

Art. 9.

Deroghe e procedure alternative

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, a richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o più prescrizioni tecniche previste dalla vigente normativa per l'omologazione nei seguenti casi:

a) veicoli prodotti in piccole serie, laddove il limitato numero di esemplari giustifichi tecnicamente ed economicamente l'omissione di talune prove;

b) quando la deroga richiesta, relativa ai veicoli, sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali;

c) macchine agricole ed operatrici che, indipendentemente dal numero di esemplari prodotti, presentano soluzioni costruttive incompatibili con uno o più requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. Nel caso a) si applica la procedura di «omologazione limitata per piccole serie», nel caso b) si applica la procedura di «omologazione temporanea», mentre nel caso c) a seconda dell'entità della produzione, si applica la procedura di «omologazione» o di «omologazione limitata per piccole serie».

3. La procedura di omologazione limitata per piccole serie si applica nel caso di veicoli prodotti in serie, con attrezzature o programmi limitati e tali da non giustificare il rilascio di una omologazione nazionale. Nell'allegato VI sono precisati, distinti per categoria di veicoli, i limiti delle piccole serie, con riferimento al tipo comprensivo di varianti e versioni.

4. Nel caso di omologazioni in più fasi, laddove sussistano le suddette condizioni di produzione limitata, la procedura di cui al precedente punto 3 trova applicazione anche in sede di omologazione di fasi intermedie relative a trasformazioni ed allestimenti effettuati in serie.

5. La procedura della omologazione limitata per piccole serie differisce da quella relativa alla omologazione nazionale per i seguenti aspetti:

a) l'autorità competente al rilascio sono i Centri, che applicano tale procedura, su richiesta del costruttore, ed a seguito della valutazione preliminare effettuata nell'ambito del controllo di conformità, da cui risultino le condizioni per l'applicabilità della procedura medesima;

b) il Centro che ha rilasciato l'omologazione limitata per piccole serie provvede d'ufficio, quando lo ritiene opportuno, e comunque ad intervalli non superiori a due anni, al controllo dell'entità della produzione per valutare se ricorrano le condizioni per trasformare l'omologazione limitata per piccole serie in omologazione nazionale, ovvero se siano venuti meno, i requisiti per il rilascio dell'omologazione limitata per piccole serie. Nel primo caso il Centro impone l'obbligo dell'omologazione nazionale, fissando i termini per tale adempimento; nel secondo caso procede alla revoca dell'omologazione rilasciata.

Contestualmente a detti controlli, il Centro procede anche all'accertamento della conformità di produzione, mediante ispezioni sul relativo sistema di controllo previsto dal costruttore;

c) per la domanda di omologazione e la redazione dei verbali di prova vale, in quanto applicabile, la procedura prevista per l'omologazione nazionale di cui ai precedenti articoli 4 e 5. Nel caso in cui il costruttore avanzi richiesta di deroga per l'effettuazione di talune prove, la stessa viene valutata dall'Ufficio del Ministero, sulla base di un motivato rapporto del Centro. Sono fatte salve le deroghe di carattere generale già ammesse da disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Sul verbale e sulla scheda di omologazione, vanno annotati gli estremi dei provvedimenti di deroga, eventualmente concessi dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Nel caso in cui, successivamente al rilascio della omologazione limitata per piccole serie, il Centro accerti l'esistenza dei requisiti per il passaggio all'omologazione nazionale, il detentore dell'omologazione deve presentare apposita domanda di omologazione unitamente ai relativi versamenti.

7. Qualora l'omologazione limitata per piccole serie sia stata accordata con deroghe, essa può essere soggetta a limiti numerici o temporali, e l'eventuale passaggio alla omologazione nazionale è accordato subordinatamente al completamento di tutte le verifiche e prove previste e, in ogni caso, previa verifica della rispondenza a tutte le nuove prescrizioni tecniche nel frattempo entrate in vigore;

8. A conclusione dell'esito favorevole delle verifiche e prove prescritte, il Centro provvede direttamente alle seguenti incombenze e comunicazioni:

a) attribuisce al provvedimento di omologazione una numerazione secondo l'allegato IV;
b) redige l'estratto dei dati tecnici finalizzato alla stampa della carta di circolazione, provvedendo nel contempo, all'inserimento degli stessi nel sistema informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione. Tale incombenza è subordinata all'accertamento dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Ministero della firma del costruttore o del suo rappresentante da apporre in calce alla dichiarazione di conformità.

9. Ai fini del controllo dei vincoli, stabiliti nell'atto di omologazione, il costruttore deve, per ciascun tipo omologato, annotare su apposito registro con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate. Tale registro deve essere posto a disposizione del Centro che ha effettuato le verifiche e prove, per essere consultato in qualsiasi momento.

10. La procedura di omologazione temporanea, si applica ai veicoli che presentano soluzioni costruttive innovative, oppure incompatibili con uno o più requisiti stabiliti dalle norme vigenti, e può essere ammessa unicamente nell'ambito di un programma di sperimentazione finalizzato alla acquisizione di dati per la modifica di norme vigenti.

11. L'omologazione temporanea è subordinata a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio del Ministero in base ad un circostanziato rapporto del Centro.

12. La procedura di omologazione temporanea è caratterizzata dai seguenti aspetti procedurali:

a) l'Autorità competente al rilascio è l'Ufficio del Ministero;

b) la validità dell'omologazione temporanea è limitata nel tempo e per un precisato numero di esemplari prodotti;

c) nella domanda deve essere specificato il periodo previsto per la sperimentazione ed i motivi per i quali il veicolo non può ottenere l'omologazione in base alla normativa vigente;

d) ai fini del controllo dei vincoli temporali e numerici stabiliti nell'atto di omologazione, nonché della valutazione dei risultati delle sperimentazioni, il costruttore, per ciascun tipo omologato, deve annotare su un apposito registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate. Tale registro deve essere posto a disposizione del Centro che ha effettuato le verifiche e prove per essere consultato in qualsiasi momento;

e) il Centro, effettuate le verifiche e prove, trasmette all'Ufficio del Ministero il fascicolo di omologazione, comprensivo di un parere circa l'ammissibilità della deroga proposta, nonché delle proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente.

f) al termine del periodo di sperimentazione, il Centro inoltra all'Ufficio del Ministero un rapporto sui risultati ottenuti, con le proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente. Sulla base dei risultati ottenuti, sarà valutata l'opportunità di apportare modifiche alla normativa.

12. Qualora nel periodo di validità dell'omologazione temporanea emergano elementi tali da far sorgere dubbi sui requisiti di sicurezza della sperimentazione, a giudizio insindacabile del Ministero dei trasporti e della navigazione l'omologazione accordata può essere revocata, e tutti i veicoli risultanti dai registri debbono essere adeguati alla normativa vigente.

13. Nel caso che la sperimentazione dia esito positivo e che la norma sia stata conseguentemente emendata, il costruttore, con apposita domanda, può chiedere di convertire l'omologazione temporanea in omologazione definitiva.

14. Per le omologazioni di cui al comma 1 del presente articolo vale, in quanto applicabile, quanto previsto dagli articoli 7 e 8.

Art. 10.

Conformità della produzione

1. Fatte salve le disposizioni, riguardanti i provvedimenti relativi alla conformità della produzione, riportate all'articolo 10 del precitato decreto 8 maggio 1995, e successive modifiche, per i veicoli e i loro rimorchi nonché loro componenti ed entità tecniche, oppure quelle previste dall'articolo 4 del precitato decreto 5 aprile 1994 per i veicoli a due o tre ruote nonché loro componenti od entità tecniche, per le restanti categorie di veicoli e dispositivi si applicano le relative disposizioni riportate negli articoli 77, 109 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Oltre ai controlli effettuati in produzione presso la fabbrica, il Ministero dei trasporti e della navigazione può disporre ispezioni anche su prodotti prelevati presso la rete di distribuzione. In quest'ultimo caso, se le eventuali difformità riscontrate rispetto al tipo omologato non sono imputabili al distributore, il Ministero dei trasporti e della navigazione procede ad ispezioni straordinarie presso il costruttore.

3. La verifica in fabbrica del sistema di controllo del processo produttivo, ai fini della conformità di produzione, nonché l'accertamento della conformità del prodotto al tipo omologato sono effettuati

secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'apposita Commissione del controllo di conformità, istituita con decreto 25 novembre 1997.

Art. 11.

Notifica delle decisioni e dei ricorsi

1. Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, adottata in base alle disposizioni del presente regolamento, deve essere motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore e dei relativi termini di esperibilità.

Art. 12.

Disposizioni abrogate

1. Sono abrogati i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 gennaio 1995, n. 94, e 4 settembre 1996, n. 568.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 maggio 2001

Il Ministro: BERSANI

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

ALLEGATO I/a

Elementi essenziali per veicoli delle categorie

M2, M3, NI, N2, N3, O1, O2, O3, O4.

1) elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione: costruttore del veicolo; tipo funzionale di veicolo (la designazione del tipo funzionale è stabilita dal costruttore); telaio/struttura portante;

motopropulsore (a combustione interna/elettrica/ibrido/altro); categoria internazionale del veicolo. 2)

elementi la cui modifica comporta una estensione della omologazione: tipo della carrozzeria (solo per categoria M: urbano suburbano, interurbano o equivalenti come da definizioni della direttiva 97/27/CE - Allegato I -);

motopropulsore:

principio di funzionamento (accensione comandata/ spontanea);

differenza di potenza di oltre il 30% (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore); differenza di cilindrata di oltre il 20% (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte la minore);

numero degli assi;

assi motori (numero, posizione, interconnessione); massa massima complessiva; massa massima

tecnicamente ammissibile su ciascun asse; numero massimo ammissibile dei posti (solo per veicoli di

categoria M la diminuzione dei posti oltre il 20% del totale comporta una estensione di omologazione);

rispondenza ad una direttiva parziale CE che comporta nuove date per il divieto di prima immissione in circolazione.

ALLEGATO I/b

ELEMENTI ESSENZIALI PER MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI

1) elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione: costruttore del veicolo; tipo funzionale di veicolo; (la designazione del tipo funzionale è stabilita dal costruttore ed è identificato, dalla serie di caratteri alfanumerici); categoria; (trattore agricolo o forestale, macchina agricola operatrice, macchina operatrice, ...); telaio/ altro tipo di struttura; motopropulsore (a combustione

interna/elettrica/ibrido/altro). 2) elementi la cui modifica comporta una estensione della omologazione:

tipo della configurazione (con/senza piano di carico); motopropulsore: principio di funzionamento

(accensione comandata/spontanea); differenza di potenza di oltre il 30% (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore); differenza di cilindrata di oltre il 20% (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte la

minore); numero degli assi; assi motori (numero, posizione, interconnessione); assi sterzanti (numero,

posizione); massa massima complessiva; massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse;

rispondenza ad una direttiva particolare CE che comporta nuove date per il divieto di prima immissione in circolazione.

ALLEGATO II

Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza dei trasporti terrestri - Mot

Al Centro prova autoveicoli di

MODELLO INDICATIVO

La sottoscritta, . con sede in ,

rivolge istanza affinché .:

nei tipi di seguito indicati possa ottenere, ai sensi della seguente normativa:

.....
l'omologazione (1)

Tipo N. marche operative (2) Data vers. Cod. tariffa (2)

Si uniscono gli attestati dei versamenti previsti dalla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.

Si dichiara che per la stessa omologazione non è stata presentata analoga domanda presso un altro Stato membro o presso altro centro prova.

Il richiedente

(1) Comunitaria CE/nazionale/limitata per piccole serie/ temporanea/di sistema/di componente/di entità tecnica;

(2) da completare a cura del Centro.

ALLEGATO III/ a

U.di G. Motorizzazione e della sicurezza

del trasporto terrestre - Mot - (1)

Centro prova autoveicoli di (1)

Certificato riguardante: (1)

l'omologazione; l'estensione dell'omologazione; l'omologazione di un dispositivo; l'estensione dell'omologazione di un dispositivo.

No L o To DGM . (1)

Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. ...; recante norme sulle procedure amministrative di omologazione;

Vista la domanda presentata in data dalla ditta intesa ad ottenere l'omologazione del tipo denominato/a ;

Vista l'omologazione ; (2)

Visti le schede informative, i disegni, i calcoli e gli elaborati tutti;

Visti i verbali n . in data redatti dal Centro prova autoveicoli di ,

Si dichiara omologato [con omologazione limitata per piccole serie di n . unità per anno (allegato VI del decreto ministeriale)] [con omologazione temporanea per n . di esemplari con validità limitata al] (1)

il tipo di veicolo /dispositivo (1)

0.1. marca (denominazione commerciale del costruttore) ,

0.2. tipo e denominazione commerciale ;

0.3. categoria del veicolo (2);

0.4. nome ed indirizzo del costruttore del veicolo base ;

0.4.1. nome ed indirizzo del costruttore dell'ultimo stadio del veicolo completato (2).

Gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo omologato e portare impressa la dicitura:

No L o To DGM (1)

Per il veicolo di cui sopra è autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformità di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla quale dovrà essere specificato il codice completo del numero di omologazione. (2)

La presente omologazione viene rilasciata con deroga al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. ..., comma ... punto (dispositivo

di) del decreto del Presidente della Repubblica

n. 495/1992, ai sensi della autorizzazione ministeriale prot.

n del (2)

Al fine di consentire il controllo dei limiti numerici della produzione stabiliti nel presente atto di omologazione, il costruttore dovrà

annotare su apposito registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate. (2) (3)

Tale registro dovrà essere posto a disposizione di questo Ufficio per essere consultato in qualsiasi momento. (2) (3)

Il direttore

- (1) Cancellare le voci che non ricorrono;
- (2) Cancellare se non ricorre il caso;
- (3) Valido solo per omologazioni limitate/temporanee.

MODELLO INDICATIVO

ALLEGATO III/b

U.di G. Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre -
Mot(1)

Centro prova autoveicoli di

..... (1)

Certificato di aggiornamento di omologazione per introduzione di: (1)
nuova serie del tipo omologato con riferimento alla omologazione

No L o To DGM (1)

Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n , recante norme sulle procedure di
omologazione;

Vista la domanda presentata in data dalla ditta intesa ad ottenere l'omologazione del
tipo denominato/a.

Vista l'omologazione

Visti le schede informative, i disegni, i calcoli e gli elaborati tutti;

Visti i verbali n . in data redatti dal

Centro prova autoveicoli di ;

Si dichiara aggiornata l'omologazione con le nuove serie del tipo omologato, come differenziate dai codici
alfabetici riportati sul prospetto allegato.

Per il veicolo di cui sopra è autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformità di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla quale dovrà essere specificato il codice completo del numero di
omologazione. (2)

Il presente aggiornamento dell'omologazione viene rilasciato con deroga al rispetto delle prescrizioni di
cui all'art . , comma ,

punto (dispositivo di .) del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, ai sensi della
autorizzazione ministeriale prot. n. del (2)

A1 fine di consentire il controllo dei limiti numerici della produzione stabiliti nel presente atto di
omologazione, il costruttore dovrà annotare su apposito registro con numerazione progressiva e con
l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate. (2) (3)

Tale registro dovrà essere posto a disposizione di questo Ufficio per essere consultato in qualsiasi
momento (2) (3).

Con il presente certificato non vengono modificate le prescrizioni e i limiti di validità eventualmente
indicati nel certificato di omologazione di riferimento.

- (1) Cancellare le voci che non ricorrono;
- (2) Cancellare se non ricorre il caso;
- (3) Valido solo per omologazioni limitate/ temporanee.

Serie generale - n. 160

MODELLO INDICATIVO

ALLEGATO IV

NUMERAZIONE DI OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI

Esempi

1) OMOLOGAZIONE BASE (nuova omologazione)

NA/MY000/

LB/AY000/

TA/PY000/

2) OMOLOGAZIONE BASE CON ESTENSIONE (variante)

TY/RV000/BST000

NA/AY000/EST00

LB/PY000/EST000

3) OMOLOGAZIONE BASE CON VERSIONE (versione)

LB/NY000/xxx

NA/AY000/xxx

TAIPY000/xxx

4) OMOLOGAZIONE BASE CON ESTENSIONE E VERSIONE

NA/LY000/ESTOOOxxx

TA/AYOOOBSTOOOxxx

LB/PY000/ESTOOOxxx

Il numero di omologazione è costituito da campi separati dal segno/.

Il primo campo a partire da sinistra è composto da due caratteri, di cui il 1° individua il tipo di omologazione, dove:

N = nazionale;

L = limitata per piccola serie; T = temporanea,

I ed il 2° designa l'ufficio emittente in base alla seguente codifica:

A = MOT;

B = CPA TO;

C = CPA MI;

D=CPABS;

E=CPAVR;

F=CPABZ;

G = CPA BO;

H = CSRPAD;

L = CPA PE;

M=CPANA;

N=CPABA;

P=CPAPA;

R=CPACT

Il secondo campo è costituito da cinque caratteri, di cui il 1° indica la categoria del veicolo, dove:

M = autoveicolo per trasporto di persone; N = autoveicolo per trasporto di cose;

R = veicoli rimorchiati;

L = veicoli a due e tre ruote, quadricicli; A = macchine agricole;

P = macchine operatrici.

Il 2° carattere rappresenta l'anno di rilascio della omologazione base secondo la sequenza:

da 1 a 9 per gli anni da 2001 a 2009, da A ad Y per gli anni da 2010 a 2030.

I successivi tre caratteri alfanumerici indicano la omologazione base, con la esclusione delle lettere I ed O;

Il terzo campo comprende i caratteri numerici ed alfabetici, rispettivamente per le estensioni e le versioni della omologazione base.

Tutti i caratteri alfanumerici vengono assegnati dalla Mot per le omologazioni nazionali o temporanee, e dal CPA per quelle limitate per piccole serie. Con tale operazione, all'atto dell'inserimento nel sistema informatico viene automaticamente assegnata la data, che diventa perciò quella di emissione del provvedimento di omologazione.

Il direttore

[Immagine 1](#)

[Immagine 2](#)

NOTE

AVVERTENZA:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 75, comma 3; 107, comma 3; e 114, commi 3 e 5; 72, comma 8; 75, commi 5 e 6; 76, commi 6 e 7; 77, comma 1; 106, comma 7, del codice della strada:

«Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione). - (Omissis).

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.».

«Art. 107 (Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole). - (Omissis).

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità.».

«Art. 114(Circolazione su strada delle macchine operatrici). - (Omissis).

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8.

(Omissis).

5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.».

«Art. 72 (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi). - (Omissis).

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.».

«Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione). - (Omissis).

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.».

Art. 76 (Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità). - (Omissis).

6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate.

7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto.».

«Art. 77 (Controlli di conformità al tipo omologato). -1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato).».

«Art. 106 (Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole). - (Omissis).

7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni unite Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.».

- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «Regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».

- Il testo del decreto 16 gennaio 1995, n. 94, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1995, n. 76.

- Il testo del decreto 8 maggio 1995, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1995, n. 148.

- Il testo del decreto 4 agosto 1998, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1998, n. 202.

- Il testo del decreto 5 aprile 1994, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1994, n. 99.

- Il testo della legge 8 agosto 1977, n. 572, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1977, n. 231.

- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1980, n. 80.

Nota all'art. 1:

- Si riporta il testo degli articoli 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 del codice della strada:

«Art. 52 (Ciclomotori). - 1. 1 ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni unite Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

Art. 53 (Motoveicoli). -1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente; d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. 1 motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

- a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
- c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
- d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
- e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
- f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
- h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
- i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
- 1) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
- m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
- n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. 1 mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

Art. 55 (Filoveicoli). - 1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto

per l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.

2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.

Art. 56 (Rimorchi). - 1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'art.

53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.

2. I rimorchi si distinguono in:

- a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
- b) rimorchi per trasporto di cose;
- c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
- d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
- e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. 1 semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.

4. 1 carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.

Art. 57 (Macchine agricole). - 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento o per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) semoventi:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) trainate:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice trainante.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.

Art. 58 (Macchine operatrici). - 1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

Art. 59 (Veicoli con caratteristiche atipiche). - 1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.

2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

- a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
- b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 8 maggio 1995:

«Art. 2 (Definizioni). -Ai fini del presente decreto, s'intende per:

"omologazione", l'atto con cui uno Stato membro della Unione europea che di seguito verrà più semplicemente indicato come "Stato membro", certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche del presente decreto di recepimento della direttiva 92/53/CEE che di seguito verrà più semplicemente indicato con le parole "presente decreto" o del decreto di recepimento di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati VI o XI;

"omologazione in più fasi", l'atto con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle prescrizioni tecniche del presente decreto;

"veicolo", ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;

"veicolo base", qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in più fasi;

"veicolo incompleto", qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme alle prescrizioni del presente decreto, deve ancora essere completato in almeno una fase successiva;

"veicolo completato", il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti del presente decreto;

"tipo", i veicoli di una categoria specifica identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nell'allegato II punto 13; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni (vedi allegato 11 punto B);

"sistema", qualsiasi installazione del veicolo, come i freni, l'impianto di controllo delle emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni stabilite nel decreto di recepimento di una direttiva particolare;

"componente", un dispositivo, come una luce, soggetto alle prescrizioni stabilite nel decreto di recepimento di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo se il decreto di recepimento della direttiva particolare lo prevede espressamente;

"entità tecnica", un dispositivo, ad esempio un dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di un decreto di recepimento di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, che può venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli, se il decreto di recepimento della direttiva particolare lo prevede espressamente;

"costruttore", la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggette all'omologazione;

"autorità che rilascia l'omologazione", le autorità di uno Stato membro responsabili di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica; esse rilasciano e, se necessario, ritirano le schede di omologazione, assicurano il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri e verificano le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione. Le autorità italiane competenti al rilascio dell'omologazione sono quelle elencate all'allegato XV

"servizio tecnico", l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità che rilascia l'omologazione. I servizi tecnici italiani competenti alla esecuzione delle prove sono quelli indicati all'allegato XVI;

"scheda informativa", le schede figuranti negli allegati 1 o 111 del presente decreto o il corrispondente allegato del decreto di recepimento di una direttiva particolare nel quale sono prescritte le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire;

"documentazione informativa", la documentazione completa o la raccolta di dati, disegni, fotografie, ecc., forniti dal richiedente al servizio tecnico o all'autorità che rilascia l'omologazione conformemente alle indicazioni della scheda informativa;

"fascicolo di omologazione", la documentazione informativa più tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorità competenti in materia di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni;

"indice del fascicolo di omologazione", il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.».

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 5 aprile 1994:

«Art. 2. (Definizioni). - Ai sensi del presente decreto, si intende per:

1) tipo di veicolo: i veicoli appartenenti ad una stessa categoria (ciclomotore a due ruote, ciclomotore a tre ruote, motociclo, motocarozzetta, triciclo e quadriciclo), e costruiti, dallo stesso costruttore aventi lo stesso telaio portante e la stessa designazione di tipo attribuita al costruttore.

Un tipo di veicolo può presentare varianti e versioni;

2) variante: i veicoli dello stesso tipo che presentano differenze attinenti:

alla forma della carrozzeria; alla massa in ordine di marcia ed alla massa massima tecnicamente ammessa (differenza superiore al 20%);

al principio di funzionamento del motore (ad accensione comandata, ad accensione spontanea, elettrico, ibrido ...);

al ciclo (2 o 4 tempi);

alla cilindrata (differenza superiore al 30%); al numero ed alla disposizione dei cilindri; alla potenza (differenza superiore al 30%); al modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico); al numero ed alla capacità delle batterie di propulsione.

Le varianti possono presentare diverse versioni:

3) versione: i veicoli dello stesso tipo ed eventualmente della stessa variante che presentano differenze attinenti:

alla trasmissione della potenza (cambio automatico o non automatico, rapporti di trasmissione, sistema di comando del cambio ...);

alla cilindrata (differenza inferiore o uguale al 30%); alla potenza (differenza inferiore o uguale al 30%);

alla massa in ordine di marcia e alla massa massima tecnicamente ammessa (differenza inferiore o uguale al 20%);

ad altre modifiche minori apportate dal costruttore e relative alle caratteristiche essenziali riportate nell'allegato II;

4) entità tecnica: l'elemento o la caratteristica che devono soddisfare le prescrizioni di una DP e sono destinati a far parte di un veicolo. Essi possono essere omologati separatamente, ma soltanto in connessione con uno o più tipi di veicoli determinati;

5) componente: l'elemento o la caratteristica che devono soddisfare le prescrizioni di una DP e sono destinati a far parte di un veicolo. Essi possono essere approvati indipendente da un veicolo. Un'entità tecnica o un componente possono essere originali (di primo montaggio o di sostituzione) se appartengono al tipo (ai tipi) montato (i) sul veicolo all'atto dell'omologazione, oppure non originali per la sola sostituzione;

6) omologazione: l'atto mediante il quale l'autorità competente constata che un tipo di veicolo soddisfa tanto le prescrizioni tecniche delle DP quanto le verifiche dell'esattezza dei dati del costruttore, previste dall'elenco esaustivo che figura nell'allegato I;

7) approvazione: l'atto mediante il quale l'autorità competente constata che una caratteristica o un'entità tecnica [approvazione di entità tecnica (o un componente) approvazione di componente] soddisfa le prescrizioni tecniche della DP che la o lo concerne prevista nell'elenco esaustivo che figura nell'allegato I.

Le omologazioni o le

approvazioni possono comportare estensioni in caso di modifiche, varianti o versioni;

8) ruote gemellate: due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto di tali ruote con il suolo sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica;

9) veicoli a propulsione bimodale: i veicoli dotati di due sistemi

diversi di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e sistema termico;

10) costruttore: la persona o l'ente responsabile verso l'autorità competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e di approvazione e della conformità della produzione. Non è indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell'entità tecnica soggette al procedimento di approvazione;

11) servizio tecnico: l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni per conto dell'autorità competente in materia di approvazione o omologazione.».

- Per il testo degli articoli 75, comma 3; 107, comma 3; 114, comma 3, del codice della strada, si rimanda alle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 46, 47 comma 1 del codice della strada:

«Art. 46 (Nozione di veicolo). - 1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.».

«Art. 47 (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) slitte;
- e) ciclomotori;
- f) motoveicoli;
- g) autoveicoli;
- h) filoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) veicoli con caratteristiche atipiche.».

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto 8 maggio 1995 e successive modifiche:

«Art. 3 (Domanda di omologazione). - 1. La domanda di omologazione di un veicolo è presentata dal costruttore alla autorità nazionale che rilascia l'omologazione. Essa è accompagnata dalla documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato 111 e dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle pertinenti direttive particolari, conformemente agli allegati IV o XI. Inoltre, fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione, il fascicolo di omologazione previsto dalle direttive particolari per l'omologazione di sistemi ed entità tecniche è messo a disposizione dell'autorità che rilascia l'omologazione».

2. In deroga al paragrafo 1, se nessuna scheda di omologazione relativa ad una delle pertinenti direttive particolari è disponibile, i documenti che accompagnano la domanda comprendono una documentazione informativa contenente le informazioni richieste all'allegato I in relazione alle direttive particolari specificate negli allegati IV o XI e, se del caso, alla parte 11 dell'allegato 111.

3. Nel caso di un'omologazione in più fasi, il richiedente deve fornire:

nella prima fase: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;

nella seconda e nelle successive fasi: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione relative alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente. Il costruttore deve inoltre fornire un elenco completo delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti.

4. La domanda per l'omologazione di un tipo di sistemi, componenti o entità tecniche deve essere presentata dal costruttore all'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Essa è accompagnata da una documentazione informativa il cui contenuto è specificato nella scheda informativa della rispettiva direttiva particolare.

5. Qualsiasi domanda relativa ad un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata unicamente presso un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata.».

- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto 5 aprile 1994:

«Art. 3 (Domanda di omologazione o di approvazione). - Ogni domanda di omologazione o di approvazione è presentata dal costruttore all'autorità competente. Essa è accompagnata da una scheda informativa, conforme al modello contenuto nell'allegato 11, se trattasi di omologazione o conforme al modello contenuto in un allegato o in un'appendice di una DP relativa all'entità tecnica o al componente in questione, se trattasi di approvazione, nonché dai documenti menzionati in detta scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente, tale domanda può essere accettata solo se non presentata presso altri Stati membri.».

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76:

«Art. 1. - La «scheda informativa» è il documento predisposto dal costruttore che accompagna la domanda di omologazione C.E.E. di un tipo di trattore agricolo o forestale a ruote ed il cui modello figura nell'allegato I al presente decreto.».

Nota all'art. 6:

- Si riporta il testo delle sezioni 4' e 5' di cui all'allegato VII del decreto 4 agosto 1998: -

«Allegato VII.

Sezione 4. Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei numeri deve iniziare con 0001 per ciascuna direttiva di base.

In caso di omologazione concessa a titolo di deroga ai sensi dell'allegato XI o dell'art. 8, paragrafo 2, lettera c), il primo carattere (*) è sostituito dalla lettera "D".

Sezione 5. Il numero progressivi di due cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l'estensione. La serie dei numeri deve iniziare con 00 per ciascun numero di omologazione base.».

Nota all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto 8 maggio 1995 e successive modifiche:

«Art. 5 (Modifiche delle omologazioni). - 1. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione prende i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione.

2. La domanda di modifica di un'omologazione è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria.

3. Per quanto riguarda l'omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; la detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche. Ogni volta che sono rilasciate modifiche o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.

Inoltre, se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, oppure se le prescrizioni della direttiva sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come «estensione» e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo informativo giustifichi nuove prove o nuove verifiche, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.

4. Per quanto riguarda l'omologazione di un veicolo, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.

Inoltre, se sono necessarie ulteriori verifiche, oppure se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, o ancora se le prescrizioni di una delle direttive particolari applicabili alla data a decorrere dalla quale la prima messa in circolazione è vietata sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come «estensione» e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo di omologazione giustifichi nuove ispezioni, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove ispezioni. I documenti aggiornati vengono inviati a tutte le altre autorità competenti entro il termine di un mese.

5. Qualora risulti imminente la cessazione di validità dell'omologazione di un tipo di veicolo in quanto una o più omologazioni rilasciate a norma delle direttive particolari indicate nel relativo fascicolo di omologazione sta per scadere oppure a seguito dell'inserimento di una nuova direttiva particolare nell'elenco di cui all'allegato IV, parte I, l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato

l'omologazione ne informa, almeno un mese prima dalla scadenza dell'omologazione, le autorità competenti degli altri Stati membri, precisando la data oppure comunicando il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto conformemente alla vecchia scheda di omologazione.

6. Non è necessario modificare l'omologazione delle categorie di veicoli non interessati da una modifica delle prescrizioni contenute nelle direttive particolari o nella presente direttiva.».

Note all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto 8 maggio 1995 e successive modifiche:

«Art. 10 (Provvedimenti relativi alla conformità della produzione). - 1. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione, per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione adotta i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere adeguati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti continuano ad essere conformi al tipo omologato. La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato X ed alle direttive particolari contenenti requisiti specifici.».

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto 5 aprile 1994:

«Art. 4 (Omologazione, approvazione e conformità di produzione). - 1. L'autorità competente omologa ogni tipo di veicolo, approva entità tecniche o componenti che soddisfino le seguenti condizioni:

a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche delle DP e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I;

b) l'entità tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni tecniche della DP che lo concerne e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato L

2. Prima di procedere all'omologazione o approvazione, l'autorità competente che effettua queste operazioni prende le misure necessarie per accertarsi, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è realizzato o introdotto nella Comunità, che siano rispettate le disposizioni dell'allegato VI affinché i veicoli prodotti, immessi sul mercato, messi in vendita o in circolazione nuovi siano conformi al tipo omologato e che le entità tecniche o i componenti prodotti, immessi sul mercato e venduti nuovi siano conformi al tipo approvato.

3. L'autorità competente di cui al comma 2 deve vigilare, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è realizzato o introdotto nella Comunità, affinché le disposizioni dell'allegato VI continuino ad essere rispettate.

4. L'autorità che procede all'omologazione riconosce i certificati di approvazione rilasciati da uno o più Stati membri, che corredano la domanda di omologazione, evitando così di procedere agli accertamenti di cui al comma 1, lettera b), per i componenti e/ o le entità tecniche già approvati.

5. L'autorità competente è responsabile delle omologazioni e delle approvazioni che ha rilasciato.

L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione di un tipo di veicolo esegue il controllo della conformità della produzione, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato le approvazioni di componenti o di entità tecniche destinate a quel tipo di veicolo.».

- Si riporta il testo degli articoli 77, 109 e 114 del codice della strada:

«Art. 77 (Controlli di conformità al tipo omologato). - 1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.

3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.270.180 a L. 5.080.700.

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.».

«Art. 109 (Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole). - 1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.

2. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi

dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti, emesso di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.

3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato.

4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 635.090 a L. 2.540.350.

5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a L. 254.030.».

«Art. 114 (Circolazione su strada delle macchine operatrici). - 1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiara di essere il proprietario del veicolo.

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8.

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.

5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.».